

STATUTO

**AEROPORTO AMEDEO DUCA
D'AOSTA DI GORIZIA -
SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORIZIA GO VIALE TRIESTE 300

Numero REA: GO - 66748

Codice fiscale: 01043080314

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-09-2015 - Statuto completo	2
--	---



Maria Francesca Arcidiacono
NOTAIO

Allegato "A" al n. 6.975 di Raccolta

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA - Società
Consortile per Azioni"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita una Società Consortile per azioni con la denominazione "AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA - Società Consortile per Azioni".

La sede legale della Società è in Gorizia.

La Società, con le deliberazioni assunte a norma di legge, potrà istituire filiali, succursali, stabilimenti, uffici, agenzie e sedi secondarie anche in altre città o luoghi, nonché all'estero.

ARTICOLO 2 = DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrecentocinquante) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea una o più volte.

ARTICOLO 3 = OGGETTO

La Società, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di consentire, tramite l'ottimizzazione delle capacità operative, amministrative, gestionali, finanziarie e funzionali dei singoli enti soci, la gestione del patrimonio consortile.

La Società ha ad oggetto, quali attività principali, la gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché attività connesse o collegate, a carattere non prevalente, quali:

1. promozione, organizzazione e coordinamento dell'attività dei soci in ordine alle decisioni politiche ed amministrative relative all'aeroporto di Gorizia, finalizzata allo sviluppo dello stesso;
2. promozione e coordinamento della realizzazione di interventi ed opere pubbliche e di interesse collettivo, anche infrastrutturali e di riqualificazione del territorio, mediante il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, finalizzati alla valorizzazione, promozione e gestione delle risorse infrastrutturali facenti capo al territorio del bacino di utenza dell'aeroporto;
3. garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione dell'aeroporto di Gorizia e relative pertinenze e di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti;
4. sviluppare il potenziale di relazioni dell'aeroporto con il contesto territoriale, secondo obiettivi di crescita sostenibile e di promozione dell'attività;
5. concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali, universitarie e professionali per la salvaguardia e la fruizione dell'aeroporto;
6. promuovere, sviluppare ed ospitare, anche con enti pubblici o privati, attività aeronautiche, turistiche, sportive e culturali;
7. predisporre, promuovere e realizzare progetti mirati alla conservazione ed all'accrescimento del complesso aeroportuale.

La società, in via non prevalente, e con esclusione delle attività riservate previste dalle leggi 5 luglio 1991 n. 197 e 2 gennaio 1991 n. 1, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, sia mobiliari che immobiliari, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

A tal fine può prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie in gene-

re anche a favore di terzi.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - REQUISITI DEI SOCI

ARTICOLO 4 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di **Euro 266.650,00** (duecentosessantaseimilaseicentocinquanta virgola zero zero), diviso in numero 5.333 (cinquemilatrecentotrentatre) azioni da Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

La Società, per il conseguimento dello scopo sociale, oltre al proprio capitale ed alle riserve, potrà avvalersi dei contributi dati dai soci, dallo Stato, da Enti pubblici o privati, da società o imprese italiane e straniere e da altri organismi, che condividano lo scopo e le finalità della Società.

ARTICOLO 5 = AZIONI

Ogni azione ha diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili.

La qualità di azionista costituisce, di per se sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

I versamenti sulle azioni saranno effettuati, a norma di legge dai soci, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6 = REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci della società consortile:

- a)** gli Enti, italiani o esteri, di diritto pubblico;
- b)** le aziende e gli istituti di credito, italiani o esteri;
- c)** gli istituti di assicurazione;
- d)** le imprese e gli Enti, italiani o esteri, che operano nel settore del turismo e dei trasporti;
- e)** le fondazioni di origine bancaria, società di gestione del risparmio, fondi di investimento italiani o esteri.

ARTICOLO 7 = TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

In caso di cessione di azioni a non soci, queste dovranno, preliminarmente, essere offerte in prelazione agli altri soci, che hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute ed alle condizioni già pattuite.

I soci, che intendono esercitare la prelazione, dovranno, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, comunicare al cedente, con lettera raccomandata, di voler esercitare detto diritto, precisando altresì se e quante azioni in più intendono acquistare, in caso di rinuncia di altri soci.

In caso di mancata prelazione, le azioni saranno liberamente trasferibili a terzi.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 8 = ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 c.c..

L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2364 c.c., fatto salvo il termine di 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi del detto articolo.

L'Assemblea sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso lo riterrà opportuno e quando la convocazione fosse richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattarsi, dai Sindaci o da tanti soci che rap-

presentino almeno un quinto del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, per quanto riguarda il territorio italiano, e nei paesi esteri di Austria e Slovenia.

ARTICOLO 9 = CONVOCAZIONE

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo, tramite avviso avente i contenuti previsti dall'art. 2366 primo comma c.c. e sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In deroga all'art. 2366 secondo comma c.c., la convocazione avverrà tramite spedizione del predetto avviso a tutti i soci a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. In ogni caso il predetto avviso dovrà risultare recapitato almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso dovrà anche indicare il giorno dell'Assemblea in seconda convocazione nell'ipotesi che la prima andasse deserta ed in tal caso non sarà necessario altro ulteriore avviso.

Saranno tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica.

ARTICOLO 10 = DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale prima dell'inizio della adunanza. Le azioni non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

I soci partecipano all'Assemblea anche tramite loro funzionari o dirigenti, appositamente delegati, ovvero possono farsi rappresentare nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2372 c.c. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche mediante delega redatta in calce alla scheda di ammissione. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

ARTICOLO 11 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, essa sarà presieduta dal più anziano per età dei Consiglieri presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche estraneo designato dall'Assemblea e nomina, quando occorre, due scrutatori.

ARTICOLO 12 = QUORUM

All'infuori dei casi tassativamente previsti dalla Legge e dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 2368 c.c., con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e le sue delibere sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera, ai sensi dell'art. 2369, 3° comma c.c., qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti.

All'infuori dei casi tassativamente previsti dalla Legge e dal presente Statuto, l'Assemblea straordinaria di prima e seconda convocazione è regolamentata dagli articoli 2368, 2° comma e 2369, 3° comma c.c. e, pertanto, delibera, in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più

della metà del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, fatti salvi i casi in cui il verbale è redatto dal Notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea sarà letto ed approvato seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13 = COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra generi nella misura richiesta dalla vigente normativa, come specificato nel successivo **art. 15**.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio s'intende decaduto e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale per la nomina di tutti gli Amministratori.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

ARTICOLO 14 = PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

ARTICOLO 15 = NOMINA

La nomina degli Amministratori avviene da parte dell'Assemblea sulla base di una o più liste presentate dai soci, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere composte da un numero pari di membri, corrispondente o superiore di un'unità al numero dei consiglieri da eleggere, a seconda che il Consiglio debba essere costituito da un numero pari o dispari di componenti. Le liste dovranno essere composte al 50% (cinquanta per cento) da candidati di sesso maschile ed al 50% (cinquanta per cento) da candidati di sesso femminile.

Ciascun soggetto presente all'interno della lista è contrassegnato da un numero progressivo che lo contraddistingue all'interno della stessa.

I voti ottenuti da ciascuna lista vengono divisi per il numero progressivo che contraddistingue il soggetto all'interno della lista medesima. I quozienti ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Al fine di rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001 in tema di parità di accesso agli organi sociali delle società, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio.

Pertanto, qualora dalla graduatoria risultino estratti nominativi tali da non rispettare detta proporzione fra generi, subentreranno, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti, il primo o i primi dei non eletti appartenenti al gene-

re meno rappresentato.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vice Presidente.

ARTICOLO 16 = COMPENSI

Agli Amministratori è dovuto un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per ragioni dell'ufficio. L'Assemblea determina l'ammontare di tale gettone.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'Assemblea.

In alternativa a quanto previsto nei commi precedenti, l'Assemblea può determinare un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli rivestiti di particolari cariche, determinando altresì i criteri di ripartizione.

ARTICOLO 17 = FUNZIONAMENTO

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se eletto. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può essere altresì convocato su richiesta del Collegio Sindacale quando ne sia fatta domanda scritta con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno.

Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso e ne fissa il compenso.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale, o anche altrove, purchè in Italia, in Austria o in Slovenia, nella località indicata nell'avviso di convocazione. La convocazione del Consiglio va fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni liberi prima, a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti palesi prevale la parte cui accede il Presidente della seduta.

ARTICOLO 18 = POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, escluse solo le attribuzioni che per legge espressamente e tassativamente spettano all'Assemblea.

Il Consiglio potrà, fra l'altro:

- a) autorizzare ogni atto giudiziario, transazione o compromesso anche con il concorso di arbitri amichevoli compositori;
- b) rilasciare procure e mandati speciali ad negotia;
- c) trattare e concludere operazioni di qualunque natura, purché attinenti agli scopi ed interessi sociali (art. 3 del presente Statuto) nei confronti di chiunque.

ARTICOLO 19 = VERBALI

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA SOCIALE - DELEGA DI POTERI

ARTICOLO 20 = RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Società, anche in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, qualora sia stato nominato; in caso di impedimento anche di questi, al Consigliere più anziano di età.

La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'impedimento del Presidente. Analogamente la firma del Consigliere più anziano di età fa piena prova nei confronti dei terzi dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

ARTICOLO 21 = DELEGA DI POTERI

Il Consiglio può attribuire la firma e la rappresentanza sociale ad uno o più Amministratori Delegati, ad uno o più Direttori o Vice Direttori o ad altri mandatari in via collettiva od individuale nei limiti dei poteri spettanti al Consiglio.

Le attribuzioni che sono per legge delegabili possono dal Consiglio essere delegate al Presidente, al Vice Presidente e ad uno o più Amministratori Delegati.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Il Consiglio può delegare particolari funzioni speciali e speciali incarichi anche a terzi, soci o non soci, fissandone il compenso.

TITOLO VI

SINDACI

ARTICOLO 22 = COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, nominati a norma di legge e del D.M. 521/97 e s.m.i..

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra generi nella misura richiesta dalla normativa vigente.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'Assemblea ne determina, all'atto della nomina, il compenso per lo stesso periodo.

In presenza di affidamento di concessione della gestione aeroportuale e della conseguente applicazione delle norme di vigilanza di cui all'art.11 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in attuazione della Legge n. 537 del 24 dicembre 1993, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze nominano ciascuno un Sindaco e quello nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO VII

BILANCIO E RIPARTIZIONE UTILI

ARTICOLO 23 = ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 24 = DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili risultanti dal bilancio annuale, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, saranno suddivisi come segue:

- 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a quando abbia raggiunto il quinto del capitale sociale degli azionisti;
- la rimanenza ad ulteriori riserve o remunerazione del capitale, nella misura e con le modalità determinate dall'assemblea, e nel rispetto dei singoli ordi-

namenti dei partecipanti e delle norme di legge vigenti in materia.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c. e per le altre cause previste dalla legge.

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, adotterà i provvedimenti di cui all'art. 2487 c.c..

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Titolo V del Libro V del Codice Civile.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 26 = CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati da Presidente della C.C.I.A.A. del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale/arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 27 = RINVIO

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

In presenza di affidamento in concessione della gestione aeroportuale e nelle more, dal momento della formalizzazione della richiesta di concessione alla stipula, valgono le disposizioni tutte di cui al D.M. 12 novembre 1997 n. 521 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, in esecuzione della Legge 24 dicembre 1993 n. 537.

Firmato: Medeot Ariano

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)